Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

SUPPLEMENTI ORDINARI

Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1935-XIV. — **Società anonima Tessitura Lenot, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 26 novembre 1935-XIV. — **Municipio di Montebelluna:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società emiliana di esercizi elettrici, in Parma.** — Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1935-XIV. — **Soc. an. « Lancia e C., Fabbrica automobili Torino S. A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1935-XIV. — **Società urbana immobiliare, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 26 novembre 1935-XIV. — **Società bresciana costruzione ed esercizio autovie, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1935-XIV.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. **2095**.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 novembre 1935-XIV, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1934-35.

SIRE,

Alla chiusura dell'esercizio 1934-35, in conseguenza di imprevedibili circostanze inerenti alla particolare natura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, si sono verificate, in tre capitoli di spesa del rispettivo bilancio, eccedenze d'impegni, rispetto alla previsione, per il complessivo importo di L. 831.976,54, però esuberantemente compensate da economie in varii capitoli.

Il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione suddetta, da cui in base al R. decreto 2 dicembre 1934, n. 2039, sono state già prelevate L. 14.000.000 per coprire l'onere derivante dalla chiusura dei passaggi a livello allo scopo di meglio assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio e la incolumità delle persone, presenta tuttora una disponibilità di L. 45.226.972,22, grazie al versamento al Fondo stesso della somma di L. 20.000.000 inscritta al capitolo 56 del bilancio della spesa.

In armonia pertanto a quanto fu praticato negli scorsi anni, si manifesta l'opportunità di integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa deficienti mediante il prelievo dal Fondo in questione della somma occorrente, nell'intesa che il reintegro dell'importo di lire 831.976,54 avrà luogo a mezzo dei prescritti stanziamenti nei bilanci successivi, in conformità all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563.

Essendo al prelevamento di cui trattasi da provvedere, secondo le disposizioni del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, a mezzo di decreto Reale da presentarsi al Parlamento insieme al consuntivo, ci onoriamo di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1934, n. 434, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1934-35 e tenuto conto del prelievo di L. 14.000.000 effettuato giusta il R. decreto 2 dicembre 1934, n. 2039, per coprire l'onere derivante dalla chiusura dei passaggi a livello, presenta una disponibilità di lire 45.226.972,22;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1934-1935, una seconda prelevazione di L. 831.976,54 (ottocentotrentunomila novecentosettantasei e 54/100) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie con imputazione al capitolo 21 « Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio della spesa:

Cap. 37 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria nelle spese per le stazioni d'uso comune . . .	L.	423.206,35
Cap. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	»	26.770,19
Cap. 50. — Rinnovamento del materiale rotabile .	»	382.000 —
	L.	831.976,54

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 367, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. **2096**.

Rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1935, n. 1536; 23 settembre 1935, n. 1715, e 31 ottobre 1935, n. 1857, coi quali sono state apportate modificazioni al trattamento fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, per le tranvie a trazione meccanica e per gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a garentire il normale funzionamento delle automobili in servizio pubblico di linea e dei natanti adibiti a servizio di linea di navigazione interna;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° ottobre 1935 e fino a quando non si sarà provveduto ad uno stabile assetto del regime fiscale dei prodotti petroliferi, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, è accordato il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti che saranno consumati:

a) dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico, concesse o che saranno concesse in via definitiva, con o senza sussidi, nonchè alle linee provvisorie ed urbane e da quelli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali nei vari centri urbani del Regno;

b) dalle automotrici in uso su ferrovie e tranvie concesse alla industria privata;

c) dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

La misura del rimborso sarà consentita sulla base della differenza fra l'aliquota di tassa di vendita effettivamente corrisposta sui carburanti consumati e quella applicabile anteriormente alla entrata in vigore del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536.

Art. 2. — Il rimborso sarà effettuato trimestralmente dal Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle comunicazioni, in relazione alle percorrenze verificatesi in ciascuna linea nel trimestre precedente, al consumo medio chilometrico accertato ed alla qualità di carburante impiegato, tenuto conto delle dette percorrenze e del tipo del motore.

Avverso la liquidazione del rimborso non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 3. — Il Ministro per le comunicazioni, su parere della Commissione speciale per i servizi automobilistici, istituita con decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 834, è autorizzato a ridurre temporaneamente, con decisione insindacabile, i programmi di esercizio delle linee automobilistiche che risultassero esuberanti ed a sospendere temporaneamente la effettuazione delle linee che non rispondessero ad assoluta necessità.

Art. 4. — Con decreto del Ministro per le finanze sarà istituito nel bilancio passivo del Ministero delle finanze un apposito capitolo per il rimborso parziale della tassa di vendita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze, d'intesa con quello per le comunicazioni, detterà le norme di applicazione del presente decreto.

Art. 6. — Il presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097.

Tassa sui trasporti di cose con automezzi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per disciplinare i prezzi dei trasporti delle cose;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I trasporti di cose effettuati su strade ordinarie e autostrade, con automezzi o con filovie comunque azionate, con o senza rimorchi, sono soggetti ad una tassa di trasporto nella misura di centesimi 1,2 per ogni quintale-chilometro, se eseguiti per conto di terzi e di centesimi 0,8 per ogni quintale-chilometro, se eseguiti per cose proprie e con mezzi propri.

Le frazioni di quintale e di chilometro si calcolano per un quintale e per un chilometro intero: nel caso, peraltro, di spedizioni che, singolarmente, non superino il quintale, la frazione di quintale si arrotonda di venti in venti chilogrammi.

Le distanze si calcolano giusta i criteri seguiti per le segnalazioni stradali dall'Azienda autonoma statale della strada e dal Touring Club Italiano.

Quando l'importo della tassa presenta la frazione di cinque centesimi, questa deve essere arrotondata a cinque centesimi.

Art. 2. — Nel caso di trasporti per conto di terzi, la tassa di cui al precedente articolo è dovuta allo Stato da chi commette il trasporto e deve essere corrisposta prima che il trasporto abbia inizio.

A tal fine il committente deve rilasciare per ogni trasporto e per ogni destinatario apposita bolletta in triplice esemplare, redatta in conformità al modello allegato *A* al presente decreto. Un esemplare di tale bolletta resta presso il committente e gli altri due devono dal committente stesso essere consegnati alla ditta che eseguirà il trasporto. Di tali due esemplari uno resta presso il vettore e l'altro deve essere da questo consegnato all'autista o alla persona responsabile del trasporto, perchè la recapiti al destinatario della merce.

Art. 3. — Chiunque esegue per conto di terzi i trasporti indicati nel precedente art. 1 deve tenere un apposito « Registro di carico e scarico dei trasporti » in conformità al modello allegato *B* al presente decreto.

Nella parte del carico di tale registro devono essere annotati i singoli viaggi effettuati per conto di terzi con indicazione per ciascuno:

a) del mezzo di trasporto;

b) dell'ora e del giorno di partenza;

c) del cognome e nome dell'autista o della persona responsabile del trasporto;

d) del luogo di partenza e di quello di ultima destinazione;

e) degli estremi delle singole bollette rilasciate dai vari committenti (data e numero della bolletta, qualità e peso della merce, destinazione, chilometraggio e tassa di trasporto pagata) per le cose costituenti il carico di ogni singolo viaggio.

Le annotazioni di cui sopra devono essere fatte prima dell'inizio di ogni singolo viaggio.

Nella parte dello scarico devono essere apposte le seguenti annotazioni:

a) data del ritorno al luogo di partenza del mezzo di trasporto;

b) se il mezzo di trasporto è tornato vuoto ovvero con carico, ovvero dal luogo di prima destinazione abbia eseguito altri trasporti per altre destinazioni.

In questi due ultimi casi devono annotarsi nella parte dello scarico gli estremi delle bollette di cui all'art. 2, compilate e rilasciate dal committente per il carico consegnato in occasione del ritorno del mezzo di trasporto.

Le annotazioni nella parte dello scarico devono essere effettuate entro il giorno successivo a quello di ritorno al luogo di partenza del mezzo di trasporto.

Art. 4. — Chiunque esegue per cose proprie e con mezzi propri i trasporti di cui al precedente art. 1 deve tenere un apposito « Registro dei fogli di trasporto » a madre e figlia, in conformità al modello allegato *C* al presente decreto.

Per ogni trasporto e per ogni destinatario deve essere compilata in modo conforme la bolletta madre e la bolletta figlia di detto registro con tutte le indicazioni risultanti dal modello allegato, col pagamento della tassa di cui all'art. 1.

La bolletta figlia deve essere distaccata dal registro e consegnata all'autista o alla persona responsabile del trasporto perchè la recapiti al destinatario.

Art. 5. — La tassa di trasporto, nella misura stabilita dal precedente art. 1 si corrisponde:

a) per gli importi di tassa inferiori a lire 100 per ogni trasporto e per ogni destinatario: esclusivamente a mezzo di apposite marche da bollo a triplice sezione per tassa di trasporto, applicando, nel caso di trasporti per conto di terzi, una sezione per ciascun esemplare delle bollette di cui all'art. 2, e nel caso di trasporto di cose proprie con mezzi propri, una sezione della marca sulla bolletta madre del registro dei fogli di trasporto di cui al precedente art. 4 e le altre due sezioni sulla bolletta figlia dello stesso registro da recapitarsi al destinatario;

b) per gli importi di tassa inferiori a L. 500 ma non a L. 100 per ogni trasporto e per ogni destinatario: oltre che con le apposite marche da applicarsi come sopra alla lettera *a*), anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sia mediante postagiro tratto a favore dell'apposito conto corrente postale dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione risiede la ditta obbligata al pagamento della tassa, sia con versamento diretto sullo stesso conto corrente;

c) per gli importi di tassa da L. 500 ed oltre per ogni trasporto o per ogni destinatario: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

L'intendente di finanza, su domanda degli interessati, può consentire che il pagamento della tassa di trasporto sia effettuato a mezzo di postagiro cumulativo settimanale.

Le norme e le formalità da seguire obbligatoriamente per il pagamento della tassa di trasporto nei modi di cui sopra saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le comunicazioni, il quale avrà anche facoltà di stabilire, per speciali forme di trasporti, un diverso modo di pagamento del tributo.

Art. 6. — Le bollette che devono essere rilasciate dal committente a norma dell'art. 2, come pure le bollette a madre e figlia del « Registro dei fogli di trasporto » di cui all'art. 4, devono essere progressivamente numerate e devono essere rispettivamente conservate dalla ditta committente, dalla ditta esercente il trasporto e dal destinatario per il periodo di cinque anni dalla data della loro emissione. Tali bollette devono essere esibite, anche durante il trasporto, ad ogni richiesta degli organi cui compete, a mente del successivo art. 13, l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto.

L'obbligo della conservazione per anni cinque e della esibizione agli organi sopra richiamati è estesa anche al « Registro di carico e scarico dei trasporti », di cui all'art. 3.

Dagli obblighi di cui al presente articolo sono esonerati i committenti e i destinatari che non siano ditte commerciali o industriali.

Art. 7. — Il « Registro di carico e scarico dei trasporti » di cui all'art. 3 e il « Registro dei fogli di trasporto » di cui all'art. 4 sono esenti da tassa di bollo e devono essere posti in uso all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

I detti registri devono essere numerati e muniti in ciascun foglio, tanto sulla matrice che sulla bolletta figlia, del bollo a calendario dell'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede la ditta obbligata alla loro tenuta.

Nell'ultima pagina del registro deve essere dichiarato il numero dei fogli di cui il registro è composto con attestazione firmata dal procuratore che vi apporrà il bollo a calendario dell'ufficio.

Le dette formalità sono esenti da ogni tassa.

Art. 8. — I trasporti per conto di terzi e quelli eseguiti per cose proprie e con mezzi propri sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 quando abbiano luogo nell'interno di uno stesso comune.

Sono del pari esenti da tassa i trasporti eseguiti per cose proprie e con mezzi propri, nell'ambito di una stessa provincia, che servono allo svolgimento della normale attività di una azienda rurale, nonchè quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore e viceversa.

In casi speciali con decreto del Ministro per le finanze, di intesa col Ministro per le comunicazioni, può essere stabilita, in deroga

alle disposizioni di cui ai due commi precedenti, la zona di percorso dei trasporti di cui sopra, per fruire della esenzione dalla tassa, sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofi.

L'esenzione dalla tassa stabilita dal presente articolo non esclude l'obbligo della compilazione e del rilascio delle bollette e della tenuta del registro a norma degli articoli 2, 3 e 4, nonchè della osservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente decreto riguardante i trasporti soggetti a tassa.

Art. 9. — Le norme del presente decreto non si applicano:

1° agli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche a trasporti di bagagli e pacchi agricoli, nonchè a quelli autorizzati al trasporto merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie;

2° alle autovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario;

3° agli autoveicoli adibiti a trasporti postali;

4° ai motofurgoncini di portata non superiore a 100 chilogrammi;

5° agli autoveicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti sia in divisa sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile.

Art. 10. — Nel caso di trasporti per conto di terzi, eseguiti senza il pagamento della tassa stabilita dal precedente art. 1, il committente e la ditta che ha eseguito il trasporto sono solidalmente responsabili della tassa non corrisposta e incorrono altresì, solidalmente, nella pena pecuniaria da un minimo pari al quadruplo della tassa dovuta per ogni trasporto e per ogni destinatario, ad un massimo pari al decuplo della tassa medesima.

Nella stessa pena pecuniaria di cui sopra, oltre il pagamento della tassa, incorre chiunque esegue trasporti di cose proprie con mezzi propri senza il pagamento della tassa di trasporto dovuta.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, chiunque esegue i trasporti di cui all'art. 1 e non sia munito del Registro prescritto dagli articoli 3 e 4, ovvero non tenga i registri stessi nei modi e con l'osservanza delle formalità stabilite dal presente decreto, incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

Per la mancata numerazione delle bollette rilasciate dal committente e di quelle del « Registro dei fogli di trasporto », il committente e la ditta che esegue il trasporto incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta.

Per ogni irregolarità, che non abbia influenza ai fini dell'applicazione della tassa, commessa nella compilazione delle bollette di cui all'art. 2 o nelle annotazioni da apporsi sul registro di cui agli articoli 3 e 4, il committente e le ditte incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 25.

Le ditte committenti e le ditte che eseguono i trasporti di cui all'art. 1 che non conservino per il periodo di 5 anni le bollette da rilasciarsi e da compilarsi a norma degli articoli 2 e 4, incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta. Le ditte destinatarie che non conservino per lo stesso periodo l'esemplare della bolletta ad esse destinato, incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta.

Per la mancata conservazione del « Registro di carico e scarico dei trasporti » di cui all'art. 3, la ditta incorre nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000.

Art. 11. — Nel caso d'infedele dichiarazione della quantità e peso delle cose trasportate o del chilometraggio relativo ad ogni trasporto e ad ogni destinatario, fatta nelle bollette di cui all'art. 2, nel « Registro di carico e scarico dei trasporti » di cui all'art. 3, nonchè nelle bollette a madre e figlia del « Registro dei fogli di trasporto » di cui all'art. 4, il committente e le ditte incorrono nell'ammenda da un minimo pari al doppio della tassa non pagata ad un massimo pari al quintuplo della tassa medesima.

Per la omessa annotazione dei singoli viaggi sul « Registro di carico e scarico dei trasporti » a norma dell'art. 3 citato, la ditta incorre nell'ammenda da L. 100 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni eventualmente applicabili per il mancato pagamento della tassa e per ogni altra violazione alle norme del presente decreto.

L'autista o la persona responsabile del trasporto delle cose di cui al precedente art. 1 è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 ove non esibisca agli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, l'esemplare della bolletta che deve accompagnare il trasporto.

Art. 12. — Indipendentemente dall'applicazione della pena pecuniaria o dell'ammenda di cui ai precedenti articoli, nel caso di recidiva, il Ministro per le comunicazioni, sentito l'Intendente di finanza, può disporre il ritiro temporaneo o definitivo dell'autorizzazione.

Contro il ritiro dell'autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, allo stesso Ministro per le comunicazioni il quale deciderà in via definitiva.

Art. 13. — L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto compete agli organi, cui a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, agli ispettori del demanio e delle tasse e ai procuratori del registro, agli ufficiali e agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale a termini dell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie ferroviaria, postelegrafonica e portuaria.

Per l'applicazione delle penalità prevedute dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per la esazione coattiva delle tasse medesime da parte degli uffici del registro si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14. — I crediti dello Stato per tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente decreto sono privilegiati sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio è posposto a quello generale indicato nell'articolo 1957 del Codice civile e insieme con quest'ultimo e con i privilegi generali indicati nell'art. 1956 del Codice civile, è preferito ai privilegi speciali indicati nei numeri 2 a 11 dell'art. 1958 dello stesso Codice.

Art. 15. — È autorizzata l'assunzione d'impegni e la conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni di appositi fondi per provvedere:

a) alle sovvenzioni da corrispondersi per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e per i servizi pubblici automobilistici (viaggiatori e merci), filovie e funivie;

b) alla corresponsione, semprechè ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, da valutarsi caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e di premi per i trasporti di merci, a mezzo di autoveicoli, affluenti a linee ferroviarie;

c) all'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, numero 1752 e nel R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624.

I fondi di cui al precedente comma per l'esercizio finanziario 1935-36 non potranno eccedere complessivamente L. 10.500.000 in aumento agli stanziamenti già autorizzati.

Per gli esercizi successivi saranno determinati con la legge del bilancio.

L'assegnazione delle sovvenzioni ordinarie dei sussidi integrativi di esercizio e dei premi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma viene fatta in annualità o in capitale dal Ministro delle comunicazioni con propri decreti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I provvedimenti che impegnano più esercizi finanziari sono adottati di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 16. — Con decreto Reale, promosso d'intesa tra il Ministro per le comunicazioni ed il Ministro per le finanze saranno modificate, in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto, le vigenti tariffe delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie concesse e delle Tramvie extraurbane per il trasporto delle cose e quelle dei pacchi postali.

Tutte le speciali concessioni e le convenzioni relative a temporanee riduzioni di tariffa, ancorchè di durata superiore ad un anno, accordate ad una o più ditte per trasporti di cose, s'intendono revocate e risolute di diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Nessun compenso o risarcimento è dovuto in conseguenza della revoca e della risoluzione.

La revoca e la risoluzione non si applicano alle concessioni e convenzioni riguardanti i trasporti internazionali.

Art. 17. — Con decreto reale, promosso d'intesa tra il Ministro per le finanze ed il Ministro per le comunicazioni, saranno impartite le norme integrative e di esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1936-XIV e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 92. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Bolletta per consegna merci a ditte private di trasporto.

BOLLETTA N. . . . (Data) . . . .

Ditta committente. . . . .
. . . .
Ditta che esegue il trasporto . . . .
. . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .

Quintali. . . . . di. . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da . . . . a. . . . .
Km. . . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)
L. . . . . . .

La tassa nella somma di L. . . . .
è stata versata con . . . . . . N. . .
in data del. . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

BOLLETTA N. . . . (Data) . . . .

Ditta committente. . . . .
. . . .
Ditta che esegue il trasporto . . . .
. . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .

Quintali. . . . . di. . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da . . . . a. . . . .
Km. . . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)
L. . . . . . .

La tassa nella somma di L. . . . .
è stata versata con . . . . . . N. . .
in data del. . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

BOLLETTA N. . . . (Data) . . . .

Ditta committente. . . . .
. . . .
Ditta che esegue il trasporto . . . .
. . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .

Quintali. . . . . di. . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da . . . . a. . . . .
Km. . . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)
L. . . . . . .

La tassa nella somma di L. . . . .
è stata versata con . . . . . . N. . .
in data del. . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

ALLEGATO *B*

Registro di carico e scarico dei trasporti.

CARICO	SCARICO
Viaggio N° . . . . Mezzo di trasporto . . . . Ora e giorno di partenza . . . . Cognome e nome dell'autista o della persona responsabile del trasporto . . . . Da . . . . a . . . . Bolletta N° . . . . del . . . . dalla Ditta . . . . per q. . . . . di . . . . da . . . . a . . . . alla Ditta . . . . Tassa pagata L. . . . . . . Bolletta ecc.	Ritornato scarico da . . . . il giorno. . . . .
Viaggio N° . . . . (Carico come sopra)	Ritornato con carico il giorno . . . . Bolletta N° . . . . . del. . . . . . . della Ditta . . . . per q. . . . . di . . . . da. . . . . . . a . . . . . . alla Ditta . . . . Tassa pagata L. . . . . . . Bolletta ecc. . . . .

ALLEGATO C.

Registro dei fogli di trasporto

MATRICE

FOGLIO DI TRASPORTO
per trasporto di cose proprie con mezzi propri

Ditta che esegue il trasporto . . . . .
. . . .
Residente in . . . . . Via . . . . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .
Comune di . . . . . . Via . . . . . .
Percorso e chilometraggio da . . . . . .
a . . . . . . Via . . . . . . Km. . .
Qualità della merce . . . .
Peso della merce . . . .
Numero dei colli, recipienti o involucri e loro eventuali segni distintivi . .
. . . .
La merce è stata consegnata al conducente il . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,008) per ogni Quintale-Km.:
L. . . . .

La tassa nella somma di L. . . . . . .
è stata versata con . . . .
. . . . N. . . . in data del . . . . .
sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1)

(firma)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla matrice e sulla bolletta figlia del foglio di trasporto qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sul foglio medesimo.

BOLLETTA FIGLIA

FOGLIO DI TRASPORTO
per trasporto di cose proprie con mezzi propri

Ditta che esegue il trasporto . . . . .
. . . .
Residente in . . . . . Via . . . . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .
Comune di . . . . . . Via . . . . . .
Percorso e chilometraggio da . . . . . .
a . . . . . . Via . . . . . . Km. . .
Qualità della merce . . . .
Peso della merce . . . .
Numero dei colli, recipienti o involucri e loro eventuali segni distintivi . .
. . . .
La merce è stata consegnata al conducente il . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,008) per ogni Quintale-Km.:
L. . . . .

La tassa nella somma di L. . . . . . .
è stata versata con . . . .
. . . . N. . . . in data del . . . . .
sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1)

(firma)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla matrice e sulla bolletta figlia del foglio di trasporto qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sul foglio medesimo.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2098**.
Franchigia doganale per l'olio di pino destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire il sistema di flottazione nel trattamento dei minerali di piombo e di zinco;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'olio di pino (voce ex 645 della vigente tariffa doganale), destinato alla flottazione dei minerali di piombo e di zinco, è ammesso in esenzione dal dazio specifico e da quello sul valore sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. **2099**.
Istituzione di carta bollata a mezzo foglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge delle tasse di bollo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di carta bollata al fine di contenere l'uso e il consumo della carta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per il pagamento della tassa di bollo di L. 4, di L. 6 e di L. 8 è ammesso l'uso di speciale carta bollata a mezzo foglio, da fabbricarsi e da porsi in vendita a cura e per conto dello Stato.

La detta carta speciale ha l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 212 ed è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 35 linee e vi resti un margine del settimo a destra e di un quattordicesimo a sinistra.

Transitoriamente saranno posti in vendita mezzi fogli dell'attuale carta bollata, che potranno essere usati con le stesse modalità stabilite nel comma precedente circa il numero delle linee e la dimensione dei margini dei mezzi fogli di nuova istituzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1935-XIV, n. 2100.

Decadenza della « Società Tramviaria Valenzana » dalla concessione della tramvia elettrica Valenza città-Valenza stazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1913, n. 1262, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione 30 giugno stesso anno per la concessione alla « Società Tramviaria Valenzana » della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Valenza città-Valenza stazione ferroviaria;

Visto l'art. 13 della suddetta convenzione;

Visto il certicato del Tribunale di Alessandria, in data 27 settembre 1935, attestante che con sentenza del 14 detto mese ed anno è stato dichiarato dal Tribunale stesso il fallimento della predetta Società;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Società Tramviaria Valenzana » è dichiarata decaduta dalla concessione della tramvia a trazione elettrica Valenza città-Valenza stazione ai sensi dell'art. 13 della convenzione 30 giugno 1913, di cui alle premesse del presente decreto ed a partire dalla data del medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 agosto 1935-XIII, n. 2101.

Tabelle organiche di equiparazione dei Regi istituti tecnici, industriali, ed altri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica,

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, che approva le tabelle di equiparazione delle cattedre nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica;

Ritenuta la necessità di integrare le tabelle di equiparazione, approvate con il Regio decreto predetto, per i Regi istituti tecnici commerciali, per i Regi istituti tecnici industriali, per le Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale e per le Regie scuole professionali femminili;

Sentita la III sezione del Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella tabella di equiparazione delle cattedre delle Regie scuole professionali femminili con le cattedre delle Regie scuole di tirocinio femminile o professionali femminili, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, è aggiunta, alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 4 (Matematica - Nozioni di contabilità - Scienze naturali - Merceologia), la cattedra di « Matematica - Disegno geometrico e contabilità ».

Art 2. — Nella tabella di equiparazione delle cattedre dei Regi istituti tecnici industriali con le cattedre dei Regi istituti industriali e minerari, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte:

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 3 (Matematica), la cattedra di « Matematica e fisica »;

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 4 (Fisica) la cattedra di « Matematica - Meccanica elementare e fisica »;

alle cattedre equiparate a quella di cui al n. 5 (Matematica e fisica) la cattedra di « Fisica generale e tecnica ».

Art. 3. — Nella tabella di equiparazione delle cattedre dei Regi istituti tecnici commerciali con le cattedre dei Regi istituti tecnici (Sezione commercio e ragioneria) e dei Regi istituti commerciali, approvata con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte le seguenti equiparazioni.

Cattedre dei Regi Istituti tecnici commerciali	Cattedre dei Regi Istituti tecnici (Sezione Commercio e Ragioneria) e dei Regi Istituti commerciali
1-*bis*. Lettere italiane. Storia.	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 1-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Lingua e letteratura italiana nei Regi istituti commerciali. 2. Lingua italiana nei Regi istituti commerciali. 3. Italiano nei Regi istituti commerciali. 4. Storia politica ed economica nei Regi istituti commerciali. 5. Storia e geografia nei Regi istituti commerciali. 6. Storia e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi istituti commerciali. 7. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica nei Regi istituti commerciali. 8. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica ed economica nei Regi istituti commerciali. 9. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi istituti commerciali.
3. Scienze naturali - Geografia generale ed economica.	. . . . 2. Storia e geografia nei Regi istituti commerciali. 3. Storia e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi istituti commerciali. 4. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica nei Regi istituti commerciali. 5. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica ed economica nei Regi istituti commerciali. 6. Storia politica ed economica e geografia fisica, politica e commerciale nei Regi istituti commerciali. 7. Geografia generale ed economica nei Regi istituti commerciali. 8. Geografia economica nei Regi istituti commerciali. 9. Geografia fisica, politica e commerciale nei Regi istituti commerciali.
9. Prima lingua straniera.	1. . . . . 3. Lingua tedesca nei Regi istituti commerciali.
10. Seconda lingua straniera	. . . . 6. Lingua francese nei Regi istituti commerciali.

Art. 4. — Nella tabella di equiparazione delle cattedre delle Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale, con le cattedre delle Regie scuole commerciali, approvata con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, sono aggiunte le seguenti equiparazioni:

Cattedre delle Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale	Cattedre delle Regie Scuole commerciali
1-*bis*. Geografia e storia. Cultura generale (Italiano, cultura fascista).	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 1-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Italiano. 2. Lingua italiana. 3. Italiano e nozioni di diritti e doveri. 4. Lingua italiana e nozioni di diritti e doveri. 5. Lingua e letteratura italiana. 6. Lingua e letteratura italiana e nozioni di diritto e doveri. 7. Italiano e corrispondenza commerciale. 8. Storia e geografia. 9. Storia civile ed economica e geografia generale ed economica.

Cattedre delle Regie Scuole tecniche a indirizzo commerciale	Cattedre delle Regie Scuole commerciali
2-*bis*. Matematica. Matematica e calcolo mercantile. Computisteria e ragioneria. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e pratica commerciale. Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.	A ciascuna delle cattedre elencate sotto l'unico numero 2-*bis* sono equiparate le seguenti cattedre: 1. Matematica. 2. Matematica, computisteria e calcolo mercantile. 3. Matematica e calcolo mercantile. 4. Computisteria. 5. Computisteria e ragioneria. 6. Computisteria, calcolo mercantile, istituzioni di commercio e pratica commerciale. 7. Ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale. 8. Istituzioni di commercio e pratica commerciale. 9. Istituzioni di commercio, pratica commerciale e corrispondenza commerciale. 10. Calcolo commerciale e ragioneria. 11. Calcolo mercantile e ragioneria. 12. Tecnica e pratica commerciale. 13. Computisteria, ragioneria e tecnica commerciale. 14. Calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 67 — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2102.

Autorizzazione alla dogana di Tirano a permettere l'uscita in transito dei tabacchi lavorati destinati agli esercenti del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 64 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La dogana di Tirano è autorizzata a permettere l'uscita in transito dei tabacchi lavorati destinati agli esercenti del comune di Livigno muniti della prescritta licenza di detenzione e di vendita di tabacchi; i colli contenenti detti tabacchi verranno assicurati con piombo e scortati da un milite della Regia guardia di finanza sino agli esercizi dei destinatari, che dovranno esibirgli la licenza sopraindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 88. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 7 dicembre 1935-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (I.N.F.A.D.E.L.), della indennità premio di servizio ai sanitari collocati a riposo.
(7509)

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza del Senato in data 7 dicembre 1935-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1980, concernente agevolazioni a favore di turisti stranieri, per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura.
(7510)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 10 dicembre 1935-XIV, n. 8799, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1935-XIV, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso.
(7511)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 11 dicembre 1935-XIV, n. 8839-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285, del 7 dicembre 1935-XIV, che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).
(7512)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, per la conversione in legge, i seguenti disegni di legge:

In data 2 dicembre 1935:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935, n. 876, che apporta alcune modifiche alle vigenti norme sul matrimonio degli ufficiali del ruolo naviganti della Regia aeronautica.

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 967, che stabilisce, in via transitoria, i titoli di studio necessari per la nomina a sottotenente di complemento ed a sergente dell'Arma aeronautica.

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, numero 1851, che integra le vigenti disposizioni riguardanti la concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1810, concernente la nomina ad ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica, di membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo che siano in possesso del brevetto di pilota di aeroplano.

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902, contenente modifiche ed integrazioni alle vigenti norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica.

In data 4 dicembre 1935:

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1903, riguardante deroghe agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1924, che detta norme circa il reclutamento, lo stato, il trattamento economico e di quiescenza dei sottotenenti maestri di scherma della Regia aeronautica.

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1398, relativo al reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria automobilisti.
(7513)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge, in data 2 dicembre 1935, per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1935, n. 1493, concernente gli organici del personale militare della Regia aeronautica.
(7514)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.